

## ALLEGATO 1

### FAC SIMILE CONVENZIONE

#### **CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CENTO E L'ASSOCIAZIONE ..... PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CARATTERE CULTURALE NELLA FRAZIONE DI RENAZZO, DI CUI ALL'ART. 5, PRIMO COMMA LETT. D) E I) DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.)**

#### **Tra**

il Comune di Cento - C.F. n. 81000520387 - rappresentato dal Dirigente Servizi alla Persona, Dott. Mauro Zuntini - che interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Cento, in ottemperanza a quanto disposto con Deliberazione di G.C. n. del.....;

#### **e**

..... nato a ..... e residente in ..... via ..... (C.F.....), in qualità di legale rappresentante dell'Associazione .....(in seguito "Associazione") con sede in Via..... C.F./P.IVA .....

#### **Premesso che:**

- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- il Testo Unico sugli Enti Locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) prevede che *“i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- il Consiglio di Stato sottolinea come non vi siano regole pre-confezionate da autorità munite di pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo più comunitari (famiglie, associazioni, ecc.) agiscono come cittadini *“attraverso l'assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa”* trattandosi di *“manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria”*;
- la Legge 383/2000 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” secondo la quale all'art. 1 *“La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale”*;
- la Legge 383/2000 che stabilisce all'art. 4 che le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività anche da contributi di enti locali *“anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî”*;
- Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, “Codice del Terzo Settore”, art. 2, riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”* e che *“ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche,*

*solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;*

- L'art. 6 dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;

**Si conviene quanto segue:**

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 - Finalità**

Scopo della presente convenzione è lo svolgimento da parte della Associazione delle attività di seguito descritte:

- **apertura del servizio bibliotecario e svolgimento della specifica attività bibliotecaria in stretto coordinamento con la direzione del Servizio Bibliotecario comunale, nelle giornate di venerdì (ore 15.00 - 18.00 ) e sabato (ore 9.30 - 12.30);**
- **progettazione e realizzazione di interventi di comunicazione finalizzati alla promozione dell'accesso alla biblioteca, della lettura in loco e del prestito;**
- **organizzazione delle seguenti iniziative culturali nella frazione di Renazzo:...**

#### **Art. 3 - Durata**

La durata della convenzione è stabilita in 1 (uno) anno, dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023, rinnovabile con atto espresso fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi qualora e fino a quando permangano le medesime condizioni logistiche del servizio bibliotecario contenute nel presente avviso e a fronte di motivazione legate al buon esito delle attività svolte.

Il rinnovo della convenzione avverrà con atto espresso.

#### **Art. 4 - Oneri e obblighi a carico dell'Associazione**

Il Soggetto aggiudicatario dovrà produrre entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione la seguente documentazione:

1. documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice del Terzo settore) che prenderanno parte alle attività dell'iniziativa o progetto;
2. in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata, associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che stabilisca i termini del partenariato (con riferimento alle attività gestite da ciascun partner, alle quote di cofinanziamento a carico di ognuno, ai rapporti di natura finanziaria tra gli stessi, ecc.);

La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere al Soggetto aggiudicatario, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza della convenzione.

Il Soggetto aggiudicatario dovrà presentare entro il 15 dicembre 2023 una relazione consuntiva delle attività svolte sino a detta data, con indicazione dettagliata del numero di prestiti e utenti all'interno dei locali destinati al servizio bibliotecario nelle giornate di propria gestione e descrizione dei progetti ed iniziative culturali realizzate, con indicazione del relativo numero di fruitori.

La mancata presentazione della relazione consuntiva delle attività svolte, quando l'omissione si protrae oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione, comporta a carico del Soggetto assegnatario la restituzione dell'importo assegnato.

Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di sicurezza, SIAE, ENPALS, inquinamento acustico, licenze sanitarie e di quant'altro previsto e richiesto dalla normativa in vigore. In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni all'aperto, gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto.

Il concorso dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione delle iniziative dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale riguardante l'evento.

A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. "Decreto crescita", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:

- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- le associazioni, Onlus e fondazioni;
- le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

**sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

L'Associazione dovrà concordare le modalità di pubblicazione dei dati ai fini di garantire la massima diffusione della conoscenza delle attività ed iniziative promosse e svolte dall'Associazione per le finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione;

Nell'ottica di offrire iniziative di qualità e quanto più possibile rispondenti ai bisogni della società contemporanea, l'Associazione si impegna inoltre ad attivare ampie collaborazioni, valorizzando le risorse umane già presenti sul territorio e mettendosi in relazione con altre realtà esterne affini per finalità e modalità operative, quali enti locali, associazioni Onlus, cooperative sociali, circuiti di promozione culturale, aziende culturali, scuole e centri di formazione di ogni ordine e grado, operatori economici privati, eventuali istituzioni bancarie;

L'Associazione dovrà inoltre rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, custodendo i locali sede delle attività con la diligenza del buon padre di famiglia.

#### **Art. 5 – Supporto del Comune di Cento e modalità di erogazione dell'importo**

L'Amministrazione Comunale eroga un **importo complessivo di € 975,00 IVA inclusa se e in quanto dovuta per l'anno 2023.**

In ogni caso la partecipazione dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione del progetto convenzionato non potrà eccedere il 90% delle spese ammissibili e non sarà superiore al disavanzo (differenza tra spese ed entrate) del piano economico presentato.

La quota convenzionale esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che non concederà quindi richieste di autorizzazioni ed altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa per l'Amministrazione Comunale.

L'erogazione dell'importo assegnato avverrà a seguito di espressa richiesta scritta del Soggetto beneficiario, secondo le seguenti modalità:

- **fino ad un massimo del 70% oltre IVA se e in quanto dovuta entro il primo semestre del 2023 (ACCONTO)**
- **rimanente 30% entro il 15 gennaio del 2024 (SALDO FINALE);**

Contestualmente alla richiesta di pagamento del saldo finale, i Soggetti beneficiari, a firma dei propri legali rappresentanti, dovranno produrre:

- una rendicontazione delle spese sostenute pari o superiore all'importo assegnato per l'intero anno;
- una dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta, corredata da indicatori idonei alla verifica dell'attività, comprensiva di un'autovalutazione dei risultati conseguiti e corredata da rendiconto economico dettagliato con voci in entrata e uscita, suffragato da documenti contabili giustificativi per le entrate e fatture quietanziate per le spese o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- l'indicazione della pagina *web* o *Facebook* dove è stato pubblicato il contributo assegnato (come indicato all'art. 8 del presente Avviso).

Qualora i Soggetti beneficiari non presentassero una rendicontazione delle spese sostenute pari o superiore all'importo assegnato per l'intero anno o qualora le somme anticipate dall'Amministrazione Comunale fossero superiori a quanto speso dall'Associazione, ovvero le spese rendicontate non fossero coerenti con le attività svolte, l'Associazione si impegna a restituire al Comune di Cento entro 30 giorni dalla richiesta le somme erogate in più ovvero le somme non accettate in sede di verifica amministrativo-contabile.

L'importo sarà inoltre ridotto proporzionalmente qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere:

- la realizzazione parziale dell'iniziativa;
- disavanzo (differenza tra spese ed entrate) inferiore di oltre il 20% rispetto a quello del piano economico presentato;

L'importo non sarà liquidato nel caso in cui:

- dal piano economico consuntivo risulti che il totale delle entrate sia superiore alle spese;
- vi sia la mancata realizzazione dell'attività sostenuta dall'importo assegnato o la realizzazione in forma sostanzialmente differente dall'ipotesi progettuale.

Per le iniziative a scopo benefico, il disavanzo è considerato al netto del ricavato devoluto al soggetto a favore del quale è stata realizzata l'iniziativa. La devoluzione del ricavato dovrà essere regolarmente documentata, con ricevuta attestante l'effettivo versamento.

Inoltre per valorizzare e sostenere le attività dell'Associazione il Comune di Cento si impegna a:

- mettere a disposizione i locali all'Associazione, per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;
- garantire la più ampia promozione e partecipazione agli eventi e alle manifestazioni attraverso i propri canali comunicativi;
- affiancare, secondo le modalità concordate, l'associazione nell'attività di comunicazione e promozione;
- fornire attrezzatura e strumentazione in dotazione all'Ente utile alla realizzazione delle iniziative, previa regolare richiesta da inoltrare all'ufficio competente e previa disponibilità delle stesse. Il ritiro, la riconsegna e la gestione di eventuale strumentazione o attrezzatura concessa sarà a completo carico dell'Associazione assegnataria, secondo le modalità di volta in volta concordate con gli Uffici di competenza.

La concessione del finanziamento oggetto del presente Avviso esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che non concederà quindi altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa o una mancata entrata per l'Amministrazione Comunale in relazione alle attività che saranno contemplate in convenzione.

#### **Art. 6 - Responsabilità / Coperture assicurative**

L'Associazione assegnataria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare all'associazione stessa e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte nell'immobile.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Ufficio Cultura del Comune di Cento..

L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

**A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Cento) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

**B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta ed oggetto della convenzione e, comunque, di tutti coloro dei quali l'Associazione si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'Associazione l'iscrizione all'INAIL, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

### **Art. 7 – Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione**

Lo statuto dell'Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

### **Art. 8 – Accertamenti e controlli sull'attività**

Al Comune di Cento è riservata ampia facoltà di controllo sull'attività svolta dall'Associazione rispetto alle attività esercitate, anche con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione stessa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

### **Art. 9 – Personale dell'Associazione e rapporti di lavoro**

Il personale che collabora con l'Associazione risponderà per fatti illeciti e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Cento non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra la l'Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d'opera.

L'Associazione è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera.

### **Art. 10 - Cause di risoluzione, decadenza**

Il Comune di Cento si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione assegnataria, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- mancata rendicontazione annuale dell'Attività svolta e del Bilancio comprensivo delle spese sostenute e delle entrate percepite, quando l'omissione si protrae oltre 30 giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa di cui all'art. 6;
- frode dimostrata dall'Associazione assegnataria in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dalle Associazioni assegnatarie o loro aventi causa, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

Il Soggetto aggiudicatario potrà recedere anticipatamente dalla concessione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

### **Art. 11 - Controversie**

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Ferrara.

**Art. 12– Trattamento dei dati personali**

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

**Art. 13 – Norme finali e fiscali**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il presente contratto é esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cento, ....

Il Comune di Cento  
Il Dirigente Servizi alla Persona e Servizi Culturali  
Dott. Mauro Zuntini

---

L'Associazione .....  
Il Presidente/Legale Rappresentante  
Sig./Dott.....

---